



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DECISIONE N. 14/2026

R.G. TF 13/2026

(PF 2/2026)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Prof. Filippo Corsini	Componente
Avv. Paola Potenza	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20 maggio 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 13/2026 (P.F. n. 2/2026) a carico del sig. Alessandro Coppola (tess. n. UD0888 – cod. Soc. TS099) e della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste (cod. TS099), pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e Svolgimento del processo

In data 21.12.2025 perveniva alla la Procura Federale una segnalazione da parte del sig. Omar Fanciullo, Vice Presidente FIDAL Friuli Venezia Giulia, il quale esponeva che, nel corso della riunione del Comitato Provinciale FIDAL di Trieste svoltasi il 20.12.2025, il sig. Alessandro Coppola, Consigliere Regionale FIDAL e Presidente della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, avrebbe qualificato il suo comportamento come un "*fare mafioso*", ledendone l'onorabilità e la reputazione personale.

La vicenda si inseriva nel contesto di una discussione concernente talune questioni organizzative ed economiche, relative all'attività del Comitato Provinciale di Trieste e, in particolare, alla gestione delle contribuzioni richieste alle società sportive per l'utilizzo degli impianti di atletica leggera presenti sul territorio.

Ritenendo la segnalazione meritevole di approfondimento sotto il profilo disciplinare, la Procura Federale disponeva, in data 7.1.2025, l'apertura del procedimento R.G. P.F. n. 02/FIDAL/2026 e avviava la relativa attività istruttoria, finalizzata all'accertamento dei fatti denunciati e della loro eventuale rilevanza ai sensi della normativa federale.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Nel corso delle indagini venivano acquisiti la segnalazione originaria, il verbale della riunione del Comitato Provinciale di Trieste del 20.12.2025 e la documentazione ritenuta utile ai fini della ricostruzione della vicenda.

In data 30.01.2026 veniva disposto l'ascolto del sig. Omar Fanciullo, il quale confermava il contenuto della segnalazione e forniva ulteriori precisazioni in ordine alle circostanze nelle quali si sarebbe verificato l'episodio oggetto di contestazione.

In particolare, il sig. Fanciullo riferiva che la discussione era sorta nell'ambito del confronto concernente il tema delle contribuzioni economiche richieste alle società sportive per l'utilizzo degli impianti atletici provinciali e che il sig. Coppola, intervenendo nel dibattito, avrebbe contestato il ruolo da lui svolto quale segretario della società Trieste Atletica, attribuendogli modalità di gestione ritenute non corrette e qualificando il relativo comportamento come "*mafioso*".

Il dichiarante precisava altresì che, successivamente all'avvio del procedimento disciplinare, il sig. Coppola lo aveva contattato telefonicamente, formulando espressamente le proprie scuse e riferendo di non essersi reso conto della portata delle parole utilizzate.

Nella medesima data veniva sentito il sig. Alessandro Coppola, il quale confermava l'esistenza di una discussione particolarmente accesa nel corso della riunione del 20 dicembre 2025, riferendo di avere successivamente formulato le proprie scuse al sig. Fanciullo, ma negando di avere utilizzato l'espressione contestata.

Il deferito dichiarava, in particolare, di non ricordare esattamente le parole pronunciate nel corso della discussione, affermando tuttavia di essere certo di non avere mai attribuito al sig. Fanciullo un "*atteggiamento mafioso*" né di avere utilizzato tale espressione nei suoi confronti.

In data 6 febbraio 2026 veniva altresì escusso il sig. Fausto Salvador, Presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Trieste, presente alla riunione del 20 dicembre 2025.

Il teste descriveva il clima particolarmente acceso nel quale si era svolta la riunione, incentrata sulla vicenda concernente la raccolta di fondi destinata a sostenere le spese per l'utilizzo dell'impianto di atletica di Trieste.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Con specifico riferimento all'episodio oggetto di contestazione, il sig. Salvador dichiarava di avere direttamente percepito il sig. Coppola affermare che il comportamento del sig. Fanciullo presentava un "*fare mafioso*", precisando altresì di essere intervenuto immediatamente per interrompere la discussione e di avere invitato il sig. Coppola ad allontanarsi dalla riunione.

Nel corso dell'istruttoria veniva inoltre acquisita la comunicazione trasmessa dal sig. Omar Fanciullo in data 18 gennaio 2026, con la quale il medesimo manifestava la volontà di rinunciare all'azione disciplinare, rappresentando di avere ricevuto le scuse del sig. Coppola.

La Procura Federale riteneva tuttavia di dover proseguire autonomamente l'attività istruttoria, rilevando come l'azione disciplinare non fosse rimessa alla disponibilità dei tesserati interessati ma rispondesse alla tutela di interessi propri dell'ordinamento sportivo.

All'esito delle indagini, la Procura Federale notificava agli interessati l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Successivamente, il sig. Alessandro Coppola formulava richiesta di accesso agli atti, cui la Procura dava immediato riscontro.

Nei giorni successivi il deferito trasmetteva numerose osservazioni e comunicazioni difensive, nonché istanza di audizione, successivamente rinunciata.

In data 24 marzo 2026 il sig. Coppola, per il tramite del proprio difensore, depositava articolata memoria difensiva, insistendo per l'archiviazione della posizione e contestando sia la ricostruzione dei fatti sia la configurabilità delle violazioni disciplinari contestate.

All'esito della valutazione delle difese formulate, ritenute non idonee a modificare il quadro probatorio emerso nel corso delle indagini, la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare mediante atto di deferimento del 23 aprile 2026 nei confronti:

- del sig. Alessandro Coppola, per avere diffamato e leso l'onorabilità del tesserato Omar Fanciullo qualificandone il comportamento come un "*fare mafioso*", in violazione dell'art. 5 dello Statuto Federale FIDAL, degli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL e degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con contestazione della recidiva ex art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL;





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione alla condotta del proprio Presidente.

Con successivo decreto del Presidente del Tribunale Federale veniva fissata l'udienza di discussione, con rituale convocazione delle parti.

Le parti deferite si costituivano tempestivamente mediante deposito di memorie difensive, insistendo per il rigetto delle contestazioni formulate dalla Procura.

In particolare, il sig. Alessandro Coppola, per il tramite del proprio difensore Avv. Mauro Valcareggi, contestava integralmente la ricostruzione accusatoria operata dalla Procura Federale, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità disciplinare.

La difesa evidenziava, in primo luogo, come l'episodio si fosse sviluppato nel corso di una riunione caratterizzata da un clima di particolare tensione e da un acceso confronto tra i partecipanti in ordine a questioni concernenti la gestione delle contribuzioni economiche richieste alle società sportive per l'utilizzo degli impianti di atletica del territorio triestino.

Secondo la prospettazione difensiva, il deferito non avrebbe mai pronunciato l'espressione contestata nei termini riportati dalla Procura Federale, avendo peraltro dichiarato, già nel corso dell'audizione istruttoria, di non ricordare le esatte parole utilizzate nel contesto della discussione.

La difesa sottolineava, altresì, come l'intera vicenda dovesse essere valutata tenendo conto del carattere estemporaneo dell'episodio, dell'assenza di qualsivoglia intento diffamatorio e della circostanza che il sig. Coppola avesse successivamente contattato il sig. Fanciullo per formulare le proprie scuse.

Veniva inoltre valorizzata la comunicazione trasmessa dal sig. Omar Fanciullo alla Procura Federale in data 18.01.2026, con la quale il medesimo aveva dichiarato di voler rinunciare all'azione disciplinare, ritenendo superato l'accaduto a seguito delle scuse ricevute.

Secondo la difesa, tale circostanza costituirebbe elemento sintomatico della sostanziale insussistenza di un'effettiva lesione dell'onorabilità del tesserato e, comunque, della particolare tenuità dell'episodio.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Con riferimento alla contestata recidiva, la difesa ne contestava l'applicabilità, sostenendo la non assimilabilità della vicenda oggetto del presente procedimento al precedente richiamato dalla Procura Federale.

La A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, difesa anch'essa dall'Avv. Mauro Valcareggi, chiedeva il rigetto del deferimento formulato nei propri confronti, evidenziando come la propria posizione fosse esclusivamente conseguente a quella del sig. Coppola e dovesse pertanto essere valutata in stretta dipendenza dall'accertamento della responsabilità di quest'ultimo.

All'udienza di discussione comparivano:

- per la Procura Federale, l'Avv. Cristina Fanetti, con l'assistenza della Dott.ssa Lavinia Saccone per la Segreteria della medesima Procura Federale;
- per i deferiti, l'Avv. Mauro Valcareggi, quale difensore del sig. Alessandro Coppola e della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste;
- il sig. Alessandro Coppola, presente sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, in collegamento dallo studio del proprio difensore.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e contestava le argomentazioni svolte dalla difesa, evidenziando come l'azione disciplinare, una volta avviata, non fosse nella disponibilità né del soggetto offeso né dell'incolpato, con la conseguenza che le scuse formulate dal deferito e la successiva rinuncia all'azione disciplinare manifestata dal sig. Fanciullo non potessero determinare l'estinzione del procedimento. La Procura sosteneva inoltre che l'espressione contestata non costituiva una mera critica alle modalità di gestione della questione relativa all'utilizzo degli impianti sportivi, bensì un'affermazione avente portata diffamatoria e rilevanza disciplinare. Richiamava, a sostegno della propria ricostruzione, le dichiarazioni rese dal sig. Salvador e dal sig. Fanciullo nel corso delle indagini, evidenziando altresì il comportamento processuale tenuto dall'incolpato successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini. Si opponeva infine all'ammissione delle prove testimoniali richieste dalla difesa, ritenendole irrituali, irrilevanti e ininfluenti ai fini della decisione. Concludeva pertanto chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per complessivi mesi otto nei





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

confronti del sig. Coppola, di cui mesi sei a titolo di sanzione base e mesi due per la contestata recidiva, nonché dell'ammenda di euro 500,00 nei confronti della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste.

L'Avv. Valcareggi, nell'interesse dei deferiti, contestava integralmente la ricostruzione della Procura, sostenendo che la vicenda era stata ingiustificatamente enfatizzata rispetto alla reale portata dell'accaduto. Secondo la prospettazione difensiva, il confronto oggetto del procedimento si inseriva nell'ambito di una discussione concernente la compensazione tra partite di dare e avere relative all'utilizzo degli impianti sportivi e il sig. Coppola non avrebbe inteso rivolgere alcun giudizio offensivo nei confronti del sig. Fanciullo, limitandosi a criticare le modalità con cui tale questione era stata gestita. La difesa evidenziava, inoltre, che il deferito si era immediatamente scusato con i presenti al termine della riunione e aveva successivamente reiterato le proprie scuse mediante comunicazione scritta. Contestava, altresì, ogni rilievo attribuito dalla Procura alle numerose comunicazioni inviate dal sig. Coppola nel corso del procedimento e chiariva che la rinuncia alla seconda audizione era stata determinata da una precisa scelta difensiva, essendo stata ritenuta preferibile la produzione di una memoria scritta. Concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, l'ammissione delle prove testimoniali articolate nella memoria difensiva.

All'esito della discussione, il Tribunale Federale si riservava.

MOTIVI

Il deferimento è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, occorre pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate dalla difesa del sig. Alessandro Coppola e della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, sulle quali si era riservato all'esito dell'udienza di discussione.

Le richieste non appaiono meritevoli di accoglimento.

Dall'esame degli atti emerge infatti come la Procura Federale abbia svolto un'attività istruttoria completa ed esaustiva, acquisendo la documentazione rilevante ai fini della decisione ed escutendo tutti i soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, ivi compresi il segnalante Omar Fanciullo, il deferito Alessandro Coppola e il sig. Fausto Salvador, Presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Trieste, presente ai fatti oggetto di contestazione. Il materiale probatorio acquisito agli atti risulta pertanto del tutto adeguato



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

ai fini della decisione, non emergendo profili di incompletezza tali da rendere necessario l'espletamento di ulteriori attività istruttorie.

Le prove richieste dalla difesa non appaiono infatti suscettibili di apportare elementi decisivi o comunque idonei a modificare il quadro fattuale e documentale già emerso nel corso delle indagini, risolvendosi in approfondimenti istruttori superflui ai fini della definizione del procedimento, dei quali, peraltro, oltre ad essere in buona parte risultanze già in atti, neppure viene spiegata la concreta rilevanza.

Tanto premesso, occorre procedere all'esame del merito del deferimento, in ciò dando continuità al costante orientamento di questo Tribunale Federale, recentemente espresso anche nella decisione n. 13/2026, non emergendo ragioni per potersene discostare.

In tale occasione è stato affermato che i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria in materia di libertà di manifestazione del pensiero e diritto di critica devono essere applicati nell'ambito dell'ordinamento sportivo tenendo conto delle peculiarità di quest'ultimo e, in particolare, del rilievo attribuito ai doveri di lealtà, correttezza, probità e rispetto reciproco gravanti sui tesserati.

È stato altresì evidenziato come la critica, pur potendo essere espressa con toni anche severi e polemici, non possa trasmodare nell'attribuzione a tesserati o dirigenti di qualità o comportamenti gratuitamente lesivi della dignità e della reputazione personale, pena la violazione delle norme fondamentali dell'ordinamento sportivo.

La libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, costituisce diritto fondamentale della persona e comprende certamente la facoltà di esprimere opinioni, dissenso e valutazioni critiche anche particolarmente incisive.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica rappresenta una particolare manifestazione della libertà di espressione e, in quanto tale, può tollerare toni aspri, polemici o persino sferzanti, purché essi risultino funzionalmente collegati alla manifestazione del pensiero critico e non si traducano in una mera aggressione personale del destinatario (Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2020, n. 15089; Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669).

Le Sezioni Unite civili hanno inoltre recentemente ribadito che l'offensività di una determinata espressione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

apprezzata tenendo conto del complessivo contesto comunicativo nel quale essa si inserisce, della finalità perseguita dall'autore e del significato effettivamente percepibile dai destinatari del messaggio (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2025, n. 13200).

Tuttavia, il diritto di critica incontra limiti ben precisi.

Esso presuppone infatti un collegamento con fatti o circostanze reali e richiede il rispetto del requisito della continenza, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello formale. In particolare, la continenza formale esige che la critica, pur potendo manifestarsi attraverso espressioni energiche o severe, non degeneri in forme gratuitamente offensive, umilianti o lesive della dignità personale altrui.

Tali principi, inoltre, devono essere letti alla luce delle peculiarità dell'ordinamento sportivo, che attribuisce particolare rilievo ai doveri di lealtà, correttezza, probità e rispetto reciproco gravanti sui propri tesserati.

Assumono pertanto rilievo, nel caso di specie, l'art. 5 dello Statuto Federale FIDAL, gli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL e gli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, disposizioni che impongono ai tesserati di mantenere, in ogni contesto riferibile all'attività sportiva, comportamenti conformi ai principi di correttezza e civile convivenza sportiva.

Ciò posto, il tema non è stabilire se il sig. Coppola avesse diritto di manifestare il proprio dissenso rispetto alle modalità di gestione delle contribuzioni economiche provinciali o rispetto ai rapporti intercorrenti tra le società sportive e gli organi territoriali della Federazione, facoltà che in linea generale non può essere negata, bensì verificare se le modalità espressive concretamente utilizzate siano rimaste entro i limiti della critica consentita ovvero abbiano travalicato tali limiti, risolvendosi in una lesione della dignità e della reputazione del sig. Omar Fanciullo.

La contestazione disciplinare mossa dalla Procura Federale concerne l'utilizzo, nel corso della riunione del Comitato Provinciale FIDAL di Trieste del 20 dicembre 2025, dell'espressione "*fare mafioso*" riferita al comportamento del sig. Omar Fanciullo.

Sotto il profilo dell'accertamento del fatto materiale, il Collegio ritiene che il quadro istruttorio acquisito agli atti consenta di ritenere sufficientemente provata, secondo il criterio probatorio proprio dell'ordinamento sportivo, l'effettiva utilizzazione dell'espressione contestata.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La ricostruzione accusatoria non risulta infatti fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del soggetto che si assume offeso, ma trova significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. Fausto Salvador, Presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Trieste e presente alla riunione nel corso della quale si sarebbe verificato l'episodio.

Quest'ultimo ha riferito di avere direttamente percepito il riferimento del sig. Coppola ad un "*metodo mafioso*" o ad un "*fare mafioso*" in relazione all'operato del sig. Fanciullo nell'ambito della discussione concernente la gestione delle contribuzioni economiche provinciali e la vicenda relativa ai rapporti tra Comitato Provinciale e società sportive del territorio.

Le dichiarazioni del sig. Salvador appaiono particolarmente rilevanti poiché provengono da un soggetto terzo rispetto alla contrapposizione emersa nel corso della riunione e trovano sostanziale convergenza con quanto riferito dal sig. Fanciullo sia nella segnalazione iniziale sia nel corso della successiva audizione istruttoria.

A ciò si aggiunge il verbale della riunione del Comitato Provinciale del 20 dicembre 2025 che, pur non riportando testualmente l'espressione oggetto di contestazione, conferma documentalmente il clima di forte tensione che ha caratterizzato l'incontro e il concreto deterioramento del confronto tra i partecipanti.

In tale prospettiva, il mancato recepimento letterale della frase nel verbale non assume carattere decisivo, atteso che il documento costituisce una verbalizzazione sintetica dei lavori e non una trascrizione integrale degli interventi svolti dai partecipanti.

Né appare idonea a superare il quadro probatorio emerso la contraddittoria circostanza che il sig. Coppola abbia prima negato di ricordare con precisione le parole utilizzate e successivamente escluso di avere pronunciato la specifica espressione contestata.

Sussistendo piena prova dell'effettiva utilizzazione dell'espressione contestata, occorre verificarne la rilevanza disciplinare.

Sotto tale profilo, si osserva che il riferimento ad un "*fare mafioso*" presenta una connotazione intrinsecamente negativa e oggettivamente discreditante.

Pur non integrando necessariamente l'attribuzione di uno specifico fatto penalmente rilevante, tale espressione richiama, quantomeno, modalità di gestione e di comportamento comunemente associate a logiche di sopraffazione, condizionamento o esercizio distorto del potere e risulta pertanto idonea ad incidere negativamente sulla



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

reputazione personale e professionale del destinatario.

La frase contestata non appare funzionalmente necessaria all'espressione del dissenso rispetto alle questioni oggetto di discussione.

Il deferito avrebbe infatti potuto manifestare le proprie critiche in ordine alle modalità di gestione della vicenda concernente le contribuzioni economiche provinciali mediante espressioni anche severe, ma rispettose della dignità personale dell'interlocutore.

L'utilizzo del riferimento al "*fare mafioso*" trascende invece il piano della critica alle scelte organizzative o gestionali e si traduce in un giudizio direttamente svalutativo della persona.

Il contesto conflittuale nel quale la frase è stata pronunciata non vale, di per sé, ad escluderne la rilevanza disciplinare, poiché l'ordinamento sportivo richiede il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità proprio nei momenti di maggiore contrapposizione dialettica, nei quali è maggiormente necessario preservare il rispetto reciproco tra i tesserati e garantire la civile convivenza sportiva.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, si ritiene che il deferito fosse pienamente consapevole della natura dell'espressione utilizzata e della sua potenziale idoneità lesiva.

La frase risulta infatti pronunciata nel corso di una discussione direttamente riferita al sig. Fanciullo e al ruolo da questi ricoperto nell'ambito della realtà sportiva territoriale, con evidente capacità di incidere sulla considerazione personale del destinatario presso gli altri partecipanti alla riunione.

La circostanza che il sig. Coppola abbia successivamente formulato le proprie scuse non esclude la sussistenza dell'illecito disciplinare, ma costituisce semmai elemento apprezzabile ai fini della graduazione della sanzione.

Parimenti, non assume efficacia estintiva la comunicazione con la quale il sig. Fanciullo ha manifestato la volontà di rinunciare all'azione disciplinare, atteso che l'azione disciplinare sportiva non è rimessa alla disponibilità del soggetto segnalante, ma è finalizzata alla tutela di interessi propri dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia, il venir meno della conflittualità tra i soggetti coinvolti e le scuse formulate dal deferito costituiscono circostanze che il Collegio ritiene di poter valorizzare ai fini del trattamento sanzionatorio, in quanto sintomatiche di un successivo atteggiamento di resipiscenza dell'Incolpato e di recupero del rapporto personale tra i tesserati.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La Procura Federale, infine, ha contestato al sig. Coppola la recidiva ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL, richiamando il precedente disciplinare relativo al procedimento P.F. n. 33/2023, che è stato definito mediante applicazione consensuale di sanzione ante-deferimento ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia FIDAL, con irrogazione di giorni venti di sospensione.

Tale precedente è idoneo a fondare la contestata recidiva, atteso che anche quel tipo di "patteggiamento" conserva rilevanza ai fini dell'istituto in esame (cfr., da ultimo, Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, 102/2025].

Quanto alla società deferita, la Procura Federale ne ha contestato la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIDAL.

L'accertamento della responsabilità disciplinare del sig. Alessandro Coppola comporta conseguentemente l'affermazione della responsabilità della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste.

Nel caso di specie, il sig. Coppola rivestiva all'epoca dei fatti sia la qualità di tesserato FIDAL sia quella di Presidente della società deferita.

Ne consegue che la responsabilità oggettiva della A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste deve essere affermata nei limiti dell'illecito disciplinare accertato a carico del proprio rappresentante.

Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover procedere ad una valutazione complessiva della condotta accertata.

Con riferimento al sig. Alessandro Coppola assumono rilievo l'oggettiva offensività dell'espressione utilizzata, la sua idoneità a ledere la reputazione di altro tesserato, il contesto istituzionale nel quale la frase è stata pronunciata e la contestata recidiva.

Devono tuttavia essere valorizzate le scuse formulate nei confronti del sig. Fanciullo e la volontà manifestata di quest'ultimo di considerare superato l'episodio.

Alla luce di tali elementi, si ritiene equo determinare la pena base nella squalifica di giorni trenta, che, tenuto conto dell'aumento di un terzo per la recidiva infraquinquennale ex art. 12 comma 2 lett. b), R.G. FIDAL, conduce ad applicare la sanzione finale complessiva della squalifica per giorni quaranta.

Quanto alla A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste, avuto riguardo alle sin qui descritte caratteristiche dell'episodio, si ritiene comunque congrua l'applicazione della sanzione



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

dell'ammenda di euro 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

- dichiara il sig. Coppola (tess. n. UD0888– cod. Soc. TS099) responsabile della violazione disciplinare contestata e pertanto applica al medesimo, ai sensi dell'art. 5 comma 5 e dell'art. 12 comma 2 lett. b), R.G. FIDAL, la sanzione finale della squalifica per complessivi giorni 40;
- dichiara la società A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste (cod. Soc. TS099), in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. a) R.G. FIDAL in ragione degli illeciti commessi dal suo Presidente e pertanto applica alla medesima la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento).

Avverte

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 1° giugno 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Filippo Corsini- Componente

Avv. Paola Potenza - Componente Estensore